



STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 09.04.2026

STATUTO

INDICE

MISSIONE E VALORI DEL CONSORZIO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Costituzione e denominazione

Art. 2 Sede e Durata

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 Scopo mutualistico

Art. 4 Oggetto sociale

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 Soci cooperatori

Art. 6 Domanda di ammissione

Art. 7 Conferimenti dei soci cooperatori

Art. 8 Vincoli sulle quote e loro trasferibilità

Art. 9 Obblighi del socio

Art. 10 Diritti del socio

Art. 11 Perdita della qualità di socio

Art. 12 Recesso del socio

Art. 13 Esclusione

Art. 14 Liquidazione della quota

Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Art. 16 Norme applicabili

Art. 17 Soci sovventori

Art. 18 Partecipazioni dei soci finanziatori

Art. 19 Trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari dei soci finanziatori

Art. 20 Deliberazione di emissione

Art. 21 Recesso dei soci finanziatori

Art. 22 Assemblea speciale dei soci finanziatori

TITOLO V

OBBLIGAZIONI

Art. 23 Obbligazioni

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 Patrimonio sociale

Art. 25 Esercizio sociale e bilancio

Art. 26 Ristorni

TITOLO VII

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 27 Qualificazione e competenze

Art. 28 Convocazione dell'assemblea

Art. 29 Quorum dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria

Art. 30 Diritto di voto

Art. 31 Intervento e rappresentanza del socio in assemblea

Art. 32 Presidente e segretario dell'assemblea

Art. 33 Modalità di voto

TITOLO VIII

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 34 Sistema di amministrazione e controllo

Sezione I – Consiglio di Gestione

Art. 35 Composizione, nomina, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 36 Durata, sostituzione, rinuncia e revoca

Art. 37 Competenze e poteri del Consiglio di Gestione

Art. 38 Presidente del Consiglio di Gestione

Art. 39 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Gestione

Art. 40 Consiglieri Delegati

Art. 41 Compensi del Consiglio di Gestione

Art. 42 Rappresentanza. Firma sociale

Sezione II – Consiglio di Sorveglianza

Art. 43 Composizione, nomina, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 44 Durata, sostituzione e revoca

Art. 45 Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Art. 46 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza

Art. 47 Competenze e poteri del Consiglio di Sorveglianza

Art. 48 Comitati

Art. 49 Compensi del Consiglio di Sorveglianza

TITOLO IX

CONTROLLO CONTABILE

Art. 50 Revisione legale dei conti

TITOLO X

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 51 Clausola arbitrale

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 52 Scioglimento anticipato

Art. 53 Devoluzione patrimonio finale

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54 Regolamenti

Art. 55 Principi di mutualità, diritto agli utili e alle riserve dei soci operatori

Art. 56 Rinvio

STATUTO

MISSIONE E VALORI DEL CONSORZIO

Il Consorzio Integra intende perseguire il proprio scopo mutualistico realizzando la seguente missione ed ispirandosi ai seguenti valori, cui dovrà essere informato l'agire degli Organi sociali, del personale dipendente, il rapporto con i Soci e con i terzi:

- 1) Il Consorzio INTEGRA crea valore per l'organizzazione e per gli stakeholder realizzando la propria missione, che ha come elemento cardine quello di supportare la sostenibilità economica e sociale del sistema in cui il Consorzio opera, svolgendo un ruolo dalla doppia natura, verso l'interno (supportando i soci nel loro sviluppo e assicurando equilibrio nelle scelte consortili) e verso l'esterno (garantendo alle committenze l'esecuzione dei lavori con competenza, qualità e trasparenza), e determinando in questo modo benefici per l'intero settore e per i destinatari delle opere e dei servizi oggetto degli appalti.
- 2) I temi rilevanti ai fini della capacità di Consorzio INTEGRA di creare valore sono i seguenti:
 - Garantire la centralità dei soci e tutelare il patrimonio consortile: in coerenza con i valori del modello cooperativo, che pone come fondamentale il ruolo dei soci e ha lo scopo di realizzare lo scambio mutualistico, dando risposte alle esigenze dei soci e tutelando le risorse comuni in ottica di lungo termine; a questo fine il sistema di *governance* consiste in un insieme organico di regolamenti e procedure interne che regolano la partecipazione al Consorzio, l'assegnazione e il monitoraggio dell'esecuzione dei lavori, volto a supportare uno sviluppo che sia realmente sostenibile per le cooperative, ossia in linea con le loro capacità e possibilità, e a ridurre i rischi per il patrimonio di INTEGRA.
 - Rafforzare la capacità dei soci di competere sul mercato: il supporto allo sviluppo dei soci è realizzato mettendo loro a disposizione gli importanti requisiti del Consorzio e con l'attività commerciale che INTEGRA svolge. Il Consorzio, inoltre, contribuisce alla competitività e crescita imprenditoriale dei soci e del settore impegnandosi nei seguenti ambiti rilevanti: i) essere punto di riferimento per i soci e, in generale, il mondo delle costruzioni, degli impianti e dei servizi, attraverso l'analisi costante delle evoluzioni del mercato e delle opportunità che presenta, elaborando ipotesi di scenari futuri, e di quelle normative, promuovendo occasioni qualificate di dibattito con i diversi stakeholder interessati

rispetto alle modifiche che hanno impatto sul mercato e ne condizionano le politiche, e supportando le associate nel continuo processo di adeguamento; ii) favorire l'innovazione dei soci nell'ambito del sistema delle costruzioni e dei servizi nel suo complesso, vedendo in essa un importante strumento di presidio del mercato, da sviluppare in sinergia con i principali attori (distretti scientifici, università, osservatori, etc.) per intercettare e valorizzare know-how complementari.

- 3) Il Consorzio – impegnando con ciò l'attività di tutti i suoi organi ed uffici - opera nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, equità e precauzione, ispirando a tali principi ogni rapporto con il mercato, ispirando altresì la propria condotta e le proprie relazioni esterne al pieno rispetto della normativa in materia di tutela della concorrenza e del mercato.

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Costituzione e denominazione

- 1.1 È costituito il consorzio denominato "**CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**" nella forma giuridica di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi del D. Lgs. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni nella forma della Società cooperativa per azioni.
- 1.2 Il Consorzio può operare con la denominazione abbreviata "**CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.**" (di seguito la "**Società**").
- 1.3 la Società è retta dal presente Statuto; appositi regolamenti approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2521 ult.co. c.c. disciplineranno in maniera più specifica i rapporti tra la Società ed i soci, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività mutualistica e consortile, ai suoi presupposti ed alle sue condizioni. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei regolamenti adottati dall'assemblea, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per azioni in quanto compatibili.
- 1.4 La Società aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Art. 2 Sede e Durata

- 2.1** La Società ha sede legale in Bologna.
- 2.2** Il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di trasferire la sede legale nel territorio nazionale e di istituire o sopprimere ulteriori sedi secondarie nel territorio nazionale. Il Consiglio di Gestione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie all'estero, e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.
- 2.3** La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3
Scopo mutualistico

- 3.1** La Società ha scopo mutualistico.
- 3.2** Lo scopo mutualistico viene perseguito in particolare attraverso l'acquisizione da parte della Società di contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati, anche attraverso contratti di concessione, da assegnare ai soci.
Sempre in merito al rispetto dei requisiti di legge per la mutualità prevalente la Società osserva:
- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 2514 del Codice civile;
 - b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
 - d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice civile. Segnatamente - ed in applicazione dello scopo mutualistico delineato nel primo paragrafo del presente punto 3.2 - il costo per le prestazioni dei servizi ricevute dai soci in quanto assegnatari per

l'esecuzione di contratti pubblici e/o privati acquisiti dalla Società dovrà tendere ad essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo delle prestazioni di servizi relativi ad attività di natura omogenea, come ricavabile dalla voce B7 del conto economico redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2425 del codice civile.

3.3 La Società può operare anche con non soci.

Art. 4 Oggetto sociale

4.1 La Società può, senza finalità speculative e agendo nell'interesse dei soci, stipulare contratti di appalto e in genere ogni altro contratto di gestione, project financing, concessione o subconcessione nelle forme ammesse dalla legislazione vigente, avente per oggetto in generale l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o prodotti e/o la prestazione di servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di progettazione, gestione e manutenzione di immobili e impianti, nonché la gestione di servizi di facility management e global service e in particolare in via esemplificativa ma non esaustiva:

- a) l'assunzione, l'esercizio e lo svolgimento, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche o giuridiche private, di attività di edilizia e di costruzione in genere, senza limitazioni di importo, grado di importanza e di specie di lavori ed opere da eseguire;
- b) servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione ed acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare.
Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica.
Con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;
- c) l'assunzione, la gestione, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione, il trasporto e l'esecuzione, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche

- private, di opere pubbliche e private, di qualsiasi natura, genere, specie, entità, valore e grado di importanza;
- d) la fornitura, la posa in opera, il trasporto, la gestione, la manutenzione e la riparazione, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di ogni e qualsiasi tipo di impianto, rete tecnologica od informatica, rete ed impianto di telecomunicazioni, di qualsiasi tipo, natura, genere, entità, specie, valore e grado di importanza;
- e) la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura di beni o servizi, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori in particolare, e di tutte le opere, servizi ed impianti compresi, e comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, tra cui, anche se a titolo meramente esemplificativo perché suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative, le seguenti: Edifici civili e industriali; Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari; Dighe; Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; Opere marittime e lavori di dragaggio; Impianti per la produzione di energia elettrica; Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; Impianti tecnologici; Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; Opere di ingegneria naturalistica; Lavori in terra; Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico ed opere d'arte; Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; Impianti elettromeccanici trasportatori; Impianti pneumatici e antintrusione; Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; Opere di impermeabilizzazione; Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; Segnaletica stradale non luminosa;

Apparecchiature strutturali speciali; Barriere stradali di sicurezza; Barriere paramassi, fermaneve e simili; Strutture prefabbricate in cemento armato; Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; Impianti per centrali di produzione energia elettrica; Linee telefoniche ed impianti di telefonia; Componenti strutturali in acciaio; Componenti per facciate continue; Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati; Rilevamenti topografici; Indagini geognostiche; Opere strutturali speciali; Impianti di potabilizzazione e depurazione; Demolizione di opere; Verde e arredo urbano; Scavi archeologici; Pavimentazioni e sovrastrutture speciali; Impianti per la trazione elettrica; Impianti termici e di condizionamento; Armamento ferroviario; Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi; Impianti per la mobilità sospesa; Strutture in legno; Coperture speciali; Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; Interventi a basso impatto ambientale. Le attività complementari per l'esecuzione di lavori pubblici quali lo sfruttamento di cave di ogni genere, lo sfruttamento di centrali d'impasto, a freddo o caldo, e cementi e lo sfruttamento in qualità di proprietario, locatore o locatario, di macchine speciali destinate all'esecuzione di lavori pubblici, compresa l'attività di trasporto;

- f) l'assunzione, lo svolgimento e l'esercizio di ogni e qualsiasi attività comunque connessa, utile, accessoria e complementare con l'esercizio e lo svolgimento delle attività di cui sopra e comunque per il perseguimento degli scopi sociali, ivi compresi la messa a disposizione di soci e terzi, in qualità di ausiliaria, di requisiti tecnici, di garanzia e/o premiali attraverso contratti di avvalimento nei modi e limiti previsti dalla normativa in vigore, nonché la prestazione di servizi di supporto tecnico-legale in favore di soci e terzi;

La Società potrà, inoltre, compiere:

- a) attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici:
- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili, etc.);
 - attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;
 - costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di depuratori;
 - costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di discariche;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di impianti di compostaggio;
 - attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale.
- b) costruzione e ristrutturazione di centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione:
- gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati;
 - esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;
 - consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico.
- c) pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e in strutture sanitarie e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa:
- disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;
 - pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti;
 - servizi di lavapiatti e stoviglie;
- d) trasporti:
- trasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione;
 - trasporti anche robotizzati di merci e farmaci in aree ospedaliere;
 - gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti;
 - trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;
 - gestione linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;
 - esercizio dell'autotrasporto merci anche ed esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie o consorziate.
 - gestione e coordinamento effettivo a livello centralizzato e in tutte le sue fasi dell'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti."
- e) movimentazioni;
- servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;
 - gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini;
 - gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento;
 - gestione di merci e farmaci in aree ospedaliere;
 - distribuzione e preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;
 - nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci.
- f) servizi di rilevazione generale delle utenze:
- lettura contatori gas, acqua ed elettricità;

- distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico;
 - agenzia di recapito;
 - vuotatura e trasporto cassette postali;
 - affissioni e riscossioni tributi per affissioni;
 - rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;
 - agenzie di viaggi e servizi turistici in genere.
- g) gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;
- h) servizi di vigilanza, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;
- servizi di guardaroba;
 - fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione;
 - rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza.
- i) Forniture di beni, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, arredi generici o specifici, pareti mobili o fisse, macchinari e attrezzature generici o specifici, serbatoi-erogatori, contenitori o mobili di stoccaggio, corpi illuminanti e quant'altro utile o connesso alle attività sopra elencate.
- j) Forniture di gas medicali e assimilabili, con relativi serbatoi-erogatori, bombole, sistemi di miscelazione, sistemi di stoccaggio e quant'altro necessario, compresa la posa in opera dei relativi impianti erogatori e l'esecuzione delle opere edili, elettriche e di allacciamento correlate;
- k) manutenzione, gestione della manutenzione e relativa programmazione, restauro, rinnovamento e valorizzazione del verde e di parchi, giardini, aree boschive, anche di interesse storico-culturale o artistico, pubblici o privati, compresi i lavori - anche impiantistici - i servizi, le somministrazioni e le forniture necessarie per provvedere alla corretta esecuzione e valorizzazione.

In tale ambito la società può, in via esemplificativa ma non esaustiva, sia in Italia che all'estero, sia singolarmente che associandosi con altre imprese, assumendo partecipazioni societarie o, in qualunque altro modo consentito dalle leggi vigenti:

- a) stipulare con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e con altri enti, ogni tipo di contratto di appalto, concessione, project financing, o altre forme negoziali, nei limiti ammessi dalla legislazione, di opere, servizi o forniture per farle eseguire dai soci.

Per esigenze di ordine tecnico, o produttivo, finanziario, sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo dei soci, previa deliberazione per oggetto specifico del Consiglio di Gestione, la Società può provvedere all'esecuzione dei lavori direttamente o tramite terzi;

- b) favorire lo sviluppo delle cooperative associate anche attraverso la promozione dell'acquisizione di contratti da parte dei soci;
- c) svolgere attività immobiliare.

4.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale come sopra delineato, la Società potrà:

- a) regolare fra i soci, a mezzo di assegnazione, la esecuzione dei lavori, opere e forniture assunte;
- b) provvedere in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di progetti e preventivi di lavori afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato;
- c) contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica dei contratti stipulati, prestando la dovuta assistenza ai propri soci;
- d) facilitare il credito ai soci mediante anticipazione sui lavori, fidejussioni ed avalli ed in genere garanzie;
- e) prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi aziendali di commessa o cantiere;
- f) svolgere i servizi inerenti all'approvvigionamento dei soci ed agire, qualora risulti socialmente utile, anche in nome e per conto di terzi che gliene abbiano conferito apposito mandato con rappresentanza.

La Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quanto altro si proponga al fine di diffondere i principi di cooperazione mutualistica.

Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, ivi compresa l'emissione di obbligazioni ed altri strumenti finanziari, la costituzione e l'assunzione di partecipazioni societarie necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività verso il pubblico ex art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 ed esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito in conformità alla legge n. 197/91 e al D. Lgs. n. 58/1998.

4.3 La Società può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.4 La Società può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

4.5 La Società può inoltre dare adesione ad enti e organismi economici e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed a potenziare e coordinare le attività mutualistiche e imprenditoriali, ispirando la propria

condotta aziendale e le proprie relazioni esterne al pieno rispetto della normativa in materia di tutela della concorrenza e del mercato con specifico, ma non esclusivo, riguardo al divieto di intese e concentrazioni restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 Soci cooperatori

- 5.1** Il numero dei soci cooperatori (più brevemente, i "soci") è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 5.2** Possono essere soci cooperatori (i) le cooperative di produzione e lavoro, trasporti e servizi e gli enti cooperativi legalmente costituiti, iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile e dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004, (ii) le persone giuridiche che siano soggette alla direzione e coordinamento, al controllo o al collegamento, determinato in base all'art. 2359 del codice civile, della società o di cooperative le cui attività siano strumentali al perseguimento del fine mutualistico della Società e, comunque, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto, con quelli della Società, (iii) le persone giuridiche il cui capitale sociale sia detenuto direttamente o indirettamente in maggioranza dalla Società o da Cooperative le cui attività siano strumentali al perseguimento del fine mutualistico della Società e, comunque, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto, con quelli della Società.
- 5.3** Il numero delle cooperative soci cooperatori non potrà in ogni caso essere inferiore a 3/4 del numero complessivo dei soci

Art. 6 Domanda di ammissione

- 6.1** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Gestione domanda scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, che dovrà contenere:
- a) la ragione sociale, la sede legale, l'oggetto sociale e la durata;
 - b) l'organo sociale che ha deliberato la domanda;
 - c) il numero dei soci, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato alla data della domanda e al termine del semestre precedente;

d) il numero minimo e massimo di quote che richiede di sottoscrivere.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente alla data di presentazione della domanda;
- 2) se l'aspirante socio è Società cooperativa, l'attestazione di iscrizione nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile e dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004; in caso di persone giuridiche, di cui al paragrafo 5.2 (ii) e 5.2 (iii) dello Statuto l'attestazione dovrà essere prodotta dalla/e cooperativa/e che detiene/detengono il controllo e che esercita/esercitano la direzione e coordinamento o che, anche indirettamente, detengono la maggioranza del capitale sociale;
- 3) elenco dei componenti le cariche sociali;
- 4) estratto della delibera di adesione dell'organo sociale competente;
- 5) dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto pubbliche per opere, forniture e servizi previste dalla legislazione italiana;
- 6) per i soci non ancora iscritti nelle white list della provincia di competenza, o in elenco equivalente ai sensi della legislazione vigente, copia della domanda di iscrizione e dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi della legislazione vigente, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste da tale legislazione antimafia, nonché dichiarazione del legale rappresentante della società istante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, che non ricorrono in capo alla società le fattispecie ostative previste dalla legislazione antimafia;
- 7) per i soci iscritti nelle white list della provincia di competenza, o elenco equivalente ai sensi della legislazione vigente, copia dell'iscrizione e dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, di non aver ricevuto comunicazioni relative a provvedimenti: i) di diniego di iscrizione nelle sopra menzionate white list, o elenco equivalente ai sensi della legislazione vigente, per mancato possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile; ii) di cancellazione dai predetti elenchi conseguenti all'accertata insussistenza delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco stesso; iii) di interdittiva antimafia.
- 8) dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Società, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.2 Il Consiglio di Gestione potrà richiedere ulteriori documenti o informazioni che ritenga necessarie o utili a documentare il possesso di specifiche qualità o rating del socio, anche con particolare riferimento alla verifica dell'adesione a

strumenti di garanzia di legalità adottati dalla Società o a specifici parametri di qualificazione adottati dalla Società stessa.

- 6.3** Ogni richiesta di ammissione a socio è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, con riguardo all'interesse della Società e al rispetto dello spirito mutualistico. A tali fini, si potrà tenere conto, tra l'altro, di eventuali rapporti degli aspiranti soci con Società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società. A seguito dell'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza il Consiglio di Gestione dispone sulla domanda di ammissione.
- 6.4** La deliberazione di ammissione deve essere trasmessa all'interessato che acquista la qualità di socio con l'iscrizione nel libro soci.
- 6.5** Per tutti i rapporti con la Società il domicilio del socio è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 6.6** Il Consiglio di Gestione, entro 60 giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.
- 6.7** Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il proponente può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima seduta successiva.
- 6.8** I consiglieri di gestione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7

Conferimenti dei soci cooperatori

- 7.1** I soci cooperatori possono effettuare conferimenti in denaro, beni in natura o crediti; i conferimenti sono rappresentati da quote.
I soci dovranno sottoscrivere e versare una quota del valore minimo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) entro il termine indicato e secondo le modalità previste dal Consiglio di Gestione nel provvedimento di ammissione.
La quota minima di capitale da sottoscrivere per i soci che intendano concorrere ad affidamenti di contratti pubblici o privati quali assegnatari della Società è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) da versare

secondo le modalità e i termini previsti dal Consiglio di Gestione nel provvedimento di ammissione. Per i soggetti di cui all'art. 5.2 ii), iii) e per quelli che intendono concorrere a progetti di ricerca, la quota minima di capitale da sottoscrivere e versare nei termini fissati dal Consiglio di Gestione resta di euro 10.000,00(diecimila virgola zero zero).

7.2 È data facoltà all'assemblea di deliberare incrementi della quota minima di ogni socio o la sottoscrizione di strumenti finanziari in relazione alla quantificazione dei servizi prestati dalla Società od ai livelli di fatturato conseguiti per tramite della Società sulla base di criteri da definirsi da parte della stessa assemblea con apposito regolamento.

L'incremento della partecipazione sociale dovrà essere versato entro l'anno successivo alla delibera dell'assemblea con facoltà per la Società di trattenere, in compensazione, l'importo dalle somme eventualmente dovute ai soci a qualsiasi titolo.

Art. 8

Vincoli sulle quote e loro trasferibilità

8.1 Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o ad altri vincoli volontari, con effetto verso la Società senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Gestione.

8.2 Il socio che intende sottoporre a pegno, usufrutto o ad altri vincoli volontari, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Gestione con lettera raccomandata, fornendo ogni indicazione utile affinché il Consiglio di Gestione possa esprimersi in merito.

8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora entro tale termine il Consiglio di Gestione non comunichi la propria deliberazione, il socio è libero di sottoporre a pegno, usufrutto o ad altri vincoli volontari la propria quota.

8.4 Le quote possono essere cedute solo a soci, ovvero, sussistendo i requisiti di cui all'art. 5.2. in capo al cessionario e previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza e favorevole deliberazione del Consiglio di Gestione, nei confronti di non soci. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'ammontare eccedente il valore minimo di cui al paragrafo 7.1.

Art. 9

Obblighi del socio

- 9.1** Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, i soci sono obbligati:
- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, del capitale sociale sottoscritto e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Gestione;
 - b) al versamento di quanto stabilito dagli organi competenti e/o dai regolamenti sociali;
 - c) all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla ripartizione delle opere, forniture e servizi effettuata dagli organi della Società mediante atti di assegnazione;
 - d) ad accettare, ferma l'esclusiva responsabilità dell'assegnatario, i controlli tecnici e amministrativi nonché la direzione tecnica dei lavori assegnati che la Società ritenesse necessario fare svolgere a propri incaricati;
 - e) a tenere comportamenti ispirati al rispetto della legalità e della normativa a tutela della concorrenza e del mercato e ad aderire, se richiesti dalla Società, a Protocolli di legalità od analoghe iniziative per la compliance legale e antitrust;
 - f) ad inviare annualmente (i) copia dell'ultimo bilancio approvato, (ii) copia dello Statuto sociale qualora avesse subito modifiche rispetto al testo in vigore all'epoca dell'accettazione della domanda di ammissione, (iii) copia della documentazione di qualificazione richiesta dalla normativa sugli appalti ed a fornire prontamente tutte le informazioni loro richieste e (iv) nel caso di persone giuridiche di cui al paragrafo 5.2 (ii) e 5.2 (iii), dichiarazione attestante di essere sotto il controllo, la direzione e coordinamento della Società o di Cooperative ovvero dichiarazione attestante che la maggioranza del capitale sociale è detenuto direttamente o indirettamente dalla Società o da Cooperative, oltre ad ogni altro documento richiesto da Consorzio in relazione a legittime esigenze di conoscenza di caratteristiche del socio inerenti la relazione consortile.
 - g) ad inviare semestralmente :
 - I. per i soci non iscritti nelle white list della provincia di competenza, o in elenco equivalente ai sensi della legislazione vigente, le medesime dichiarazioni di cui all'art. 6.1 punto 6) rese ai sensi dell'art.47 del DPR 445/00.;
 - II. per i soci iscritti nelle white list della provincia di competenza, o in elenco equivalente ai sensi della legislazione vigente, la medesima dichiarazione di cui all'art. 6.1 punto 7) resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00;
 - III. per i soci non iscritti nell'Elenco delle imprese con rating di legalità tenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: (a) dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del

DPR 445/00, che l'impresa non è stata destinataria di provvedimenti di condanna dell'AGCM o della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la domanda di ammissione; (b) in alternativa alla dichiarazione sub (a), dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, che l'impresa ha beneficiato della non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria antitrust in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo o che, successivamente a un provvedimento di condanna dell'AGCM o della Commissione europea, ha adottato un programma di compliance antitrust in grado di prevenire efficacemente illeciti anticoncorrenziali per il futuro.

- IV. per i soci iscritti nell'Elenco delle imprese con rating di legalità tenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, copia dell'iscrizione nell'Elenco delle imprese con rating di legalità tenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, di non aver ricevuto comunicazioni di provvedimenti di annullamento, sospensione o revoca del rating di legalità dall'AGCM.
- h) a fornire, tempestivamente, su richiesta del Consiglio di Gestione, ogni documento e/o chiarimento richiesto ai fini di verificare il rispetto degli obblighi e/o la permanenza delle condizioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dall'Assemblea;
- i) ad inviare preventivamente al Consiglio di Gestione informazioni relative ad operazioni societarie straordinarie che riguardino il socio, società controllate e società controllanti.

Art. 10 **Diritti del socio**

- 10.1** I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
- 10.2** Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, mediante lettera raccomandata al Consiglio di Gestione con indicazione del rappresentante comune delegato all'esame, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

10.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per l'omesso versamento della quota sociale, la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Art. 11 Perdita della qualità di socio

11.1 La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione.

Art. 12 Recesso del socio

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5 dello Statuto;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata da inviare alla Società.

12.3 Fatto salvo per quanto previsto dall'art. 12.1 lettera a) e b), il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

12.4 Spetta al Consiglio di Gestione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Gestione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione. In nessun caso può aver luogo il silenzio assenso.

12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e la Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Gestione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 **Esclusione**

13.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che si renda inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o ad obbligazioni assunte nei confronti della Società, anche inerenti al rapporto mutualistico, in maniera che non consenta la prosecuzione del rapporto ;
- c) che, entro il termine indicato dal Consiglio di Gestione, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o non corrisponda i pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che danneggi gli interessi della Società compiendo atti o tenendo comportamenti idonei a pregiudicarne gli interessi economici il regolare andamento e la reputazione, con particolare riferimento alla violazione di quanto previsto al punto 9.1 lett. f);
- e) che subisca condanne definitive ai sensi del d.lgs. 231/2001, che sia dichiarato fallito, posto in liquidazione coatta amministrativa, assoggettato ad altra procedura concorsuale comunque denominata che abbia la medesima finalità liquidatoria, posto in liquidazione volontaria ovvero che versi in situazioni economiche patrimoniali di tale gravità da non consentire il proseguimento del rapporto sociale o la regolare e tempestiva esecuzione delle opere affidategli dalla Società;
- f) che sia destinatario di un qualsiasi provvedimento previsto dalla legislazione antimafia;

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la contestuale risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Gestione.

Art. 14 **Liquidazione della quota**

14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 25.5, lett. c), il cui valore di liquidazione sarà determinato sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento della liquidazione al netto di eventuali compensazioni di cui al paragrafo 15.3 avverrà entro 60 giorni di calendario dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto, limitatamente al socio, è divenuto efficace, ovvero, su espressa e motivata richiesta del recedente, nel o nei diversi termini che il Consiglio di Gestione deliberasse di accordare per anticipare in tutto o in parte la liquidazione della quota rispetto ai termini sopra indicati. In caso di anticipazione della liquidazione il valore della quota sarà determinato sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio utile approvato.

Art. 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

15.1 La Società non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace, termine da intendersi fissato a pena di decadenza. Il valore della partecipazione per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputato con deliberazione del Consiglio di Gestione alla riserva legale.

15.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c) e d) oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della quota.

15.3 La Società può compensare, anche in deroga all'art 1243 del Codice civile, il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso di altre somme, con il credito derivante da penali, ove previste dai contratti in corso di esecuzione ovvero da apposito regolamento, da oneri, spese e danni ascritti a qualunque titolo alla Società per fatti imputabili al socio cessato nonché da prestazioni mutualistiche.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

Art. 16
Norme applicabili

- 16.1** Oltre ai soci di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi soci finanziatori secondo quanto previsto dall'art. 2526 c.c., le cui partecipazioni potranno essere rappresentate da azioni o da strumenti finanziari.
- 16.2** Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- 16.3** Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
- 16.4** La delibera di emissione determinerà i voti attribuiti per azione; per quanto riguarda gli strumenti finanziari, essi saranno emessi senza diritto di voto nell'assemblea generale. In ogni caso ai soci finanziatori non potrà mai essere attribuito un numero di voti superiore al 20% dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci presenti o rappresentati nell'assemblea generale. Qualora si superi detto limite di voto i voti di ciascun socio finanziatore saranno automaticamente ridotti in modo proporzionale.

Art. 17
Soci sovventori

- 17.1** Qualora vengano costituiti, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all' art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18
Partecipazioni dei soci finanziatori

- 18.1** I conferimenti e gli apporti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
- 18.2** I conferimenti e gli apporti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti, secondo quanto previsto dalla delibera di ammissione

18.3 La società ha facoltà di non emettere titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ., fatta salva espressa richiesta del socio finanziatore.

Art. 19

Trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari dei soci finanziatori

19.1 Salvo che sia diversamente disposto, in occasione della emissione dei titoli, le partecipazioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di Gestione.

19.2 Il socio che intenda procedere al trasferimento deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Gestione, indicando il numero di azioni o strumenti finanziari che intende trasferire, il nominativo del proposto acquirente, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento. Il provvedimento con cui il Consiglio di Gestione concede ovvero nega l'autorizzazione deve essere comunicato, con lettera raccomandata, al socio finanziatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta formulata con le modalità di cui al presente comma.

19.3 In caso di negata autorizzazione, il Consiglio di Gestione provvederà, nei 60 (sessanta) giorni successivi, ad indicare un altro acquirente. Decorso tale termine senza che il Consiglio di Gestione abbia indicato un altro acquirente, il socio finanziatore è libero di trasferire alle medesime condizioni la propria partecipazione a chiunque.

Art. 20

Deliberazione di emissione

20.1 L'emissione delle partecipazioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Gestione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali, ivi inclusa la partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, ivi inclusa la postergazione nell'incidenza delle perdite rispetto al capitale ed alle riserve;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Art. 21

Recesso dei soci finanziatori

- 21.1** Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea Straordinaria in sede di emissione a norma del precedente articolo.
- 21.2** Il Consiglio di Gestione è autorizzato ad acquistare o rimborsare le partecipazioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 cod. civ. e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art. 22

Assemblea speciale dei soci finanziatori

- 22.1** I soci finanziatori portatori di strumenti finanziari privi del diritto di voto nell'assemblea generale hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea speciale loro riservata ai sensi dell'art. 2541 c.c.; hanno pari diritto qualora la delibera dell'assemblea straordinaria di emissione delle partecipazioni ad esse destinate riservi loro il potere di nominare, sostituire o revocare uno o più consiglieri di gestione e/o uno o più consiglieri di sorveglianza, fermi i limiti previsti dall'art. 2544 co. 2 c.c.
- 22.2** Per l'assemblea speciale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'assemblea generale dei soci dalla legge e dal presente Statuto.
- 22.3** L'assemblea speciale delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci finanziatori presenti o rappresentati.

TITOLO V OBBLIGAZIONI

Art. 23 Obbligazioni

- 23.1** L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Gestione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.
- 23.2** L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Gestione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni

convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 Patrimonio sociale

24.1 Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile, suddiviso in quote ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dagli apporti degli altri soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., ove imputati a capitale ovvero eseguiti a titolo di conferimento;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25.5 lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1 lett. a);
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

24.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società. I soci rispondono nei limiti della partecipazione posseduta.

24.3 Le riserve, salvo quelle di cui all'art. 24.1 lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Società, né all'atto del suo scioglimento.

24.4 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Art. 25 Esercizio sociale e bilancio

25.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Il bilancio deve essere approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro

centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano. In quest'ultimo caso, peraltro, i componenti del Consiglio di Gestione devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

25.3 Nella redazione del bilancio e nella tenuta della contabilità devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta per conto dei soci, distinguendo inoltre le diverse gestioni mutualistiche.

25.4 I Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

25.5 L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 2545-quater c.c.;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci operatori ed eventualmente rivalutato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per il riconoscimento dei requisiti mutualistici, anche ai fini fiscali;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente Statuto;
- f) a riserva straordinaria.

25.6 Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il riconoscimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre facoltà di deliberare, anche in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che l'utile netto residuo sia devoluto alla riserva straordinaria indivisibile.

25.7 In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Art. 26 **Ristorni**

- 26.1** L'eventuale attribuzione del ristorno ai soci viene effettuata, su proposta del Consiglio di Gestione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.
- 26.2** L'assemblea, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
 - incremento della partecipazione detenuta da ciascun socio;
 - emissione di obbligazioni.
- 26.3** La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Società consortile ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 27
Qualificazione e competenze

- 27.1** L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- 27.2** In ragione del sistema di amministrazione e controllo adottato, l'assemblea ordinaria:
- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e tenendo conto della riserva di nomina a favore dei soci finanziatori di cui al successivo paragrafo 43.3, i consiglieri di sorveglianza e ne dispone la revoca, elegge il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e uno o più Vice Presidenti del medesimo consiglio;
 - 2) determina il compenso ad essi spettante;
 - 3) delibera l'azione di responsabilità contro i consiglieri di sorveglianza;
 - 4) delibera l'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione su proposta del Consiglio di Sorveglianza che provvede alla sua convocazione;
 - 5) delibera sulla destinazione di utili;
 - 6) nomina e revoca il revisore contabile o la Società di revisione incaricati del controllo contabile;
 - 7) approva il bilancio nel caso in cui il Consiglio di Sorveglianza ometta o rifiuti l'approvazione del bilancio o qualora lo richieda la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione o del Consiglio di

Sorveglianza, con istanza scritta motivata rivolta al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

A questi fini, il Consiglio di Gestione convoca nei termini di legge l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la destinazione degli utili;

- 8) delibera, su richiesta del proponente, in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di ammissione da parte del Consiglio di Gestione;
- 9) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- 10) con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, approva i regolamenti predisposti dal Consiglio di Gestione;
- 11) su eventuale proposta del Consiglio di Sorveglianza approva indirizzi strategici e programmatici;
- 12) esamina annualmente l'operato del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, anche sulla base di apposita relazione annuale predisposta separatamente da ciascuno dei due organi, la quale dia dettagliatamente conto dell'attività svolta;
- 13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

27.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto;
- l'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori ai sensi dell'art. 20;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione di obbligazioni convertibili; di cui all'art. 23.1;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 28

Convocazione dell'assemblea

28.1 L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 25.2.

28.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Gestione lo ritenga opportuno e deve essere comunque convocata per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono all'approvazione dell'assemblea, facendone domanda scritta al Consiglio di Gestione.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

- 28.3** Per le deliberazioni riguardanti la responsabilità dei consiglieri di gestione l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
- 28.4** L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la Società ovvero in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
- 28.5** L'assemblea è convocata mediante inserzione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero sul quotidiano Il Sole 24 Ore almeno 15 giorni prima e contemporanea spedizione dell'avviso al domicilio di ciascun socio, oppure mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nel domicilio risultante nel libro soci almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 28.6** In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Art. 29

Quorum dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria

- 29.1** In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, soci che rappresentino almeno la metà della totalità dei voti.
In seconda convocazione e in ogni ulteriore convocazione successiva alla seconda, l'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
- 29.2** L'assemblea ordinaria o straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e le modifiche statutarie che dovranno avvenire con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti spettanti

ai soci presenti o rappresentati e fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 52.1 lettera f).

Art. 30 Diritto di voto

30.1 Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

30.2 Ai soci cooperatori, di cui all'art. 5 è riconosciuto un numero multiplo di voti, in ragione del capitale conferito, pari a:

- capitale sociale versato fino a euro 50.000,00 n. 1 voto;
- capitale sociale versato da euro 50.000,01 fino a euro 250.000,00 n. 2 voti;
- capitale sociale versato da euro 250.000,01 fino a euro 500.000,00 n. 3 voti;
- capitale sociale versato da euro 500.000,01 fino a euro 700.000,00 n. 4 voti;
- capitale sociale oltre euro 700.000,01 n. 5 voti.

Nel caso di contemporanea partecipazione all'assemblea di più soci cooperatori legati tra loro da vincoli di controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 c.c., quello o quelli dei partecipanti che avessero diritto al voto multiplo, lo vedranno ridotto del numero delle controllate che partecipano alla votazione in assemblea.

30.3 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nell'assemblea generale, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo i criteri fissati nella predetta delibera di emissione e fermo il limite di cui al punto 16.4 del presente Statuto.

30.4 I componenti del Consiglio di Gestione e i componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Art. 31 Intervento e rappresentanza del socio in assemblea

31.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 del Codice civile, i soci aventi diritto di intervenire hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 5 (cinque) soci. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

31.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Art. 32

Presidente e segretario dell'assemblea

32.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Gestione o in caso di assenza o impedimento per qualunque ragione anche di questi ultimi, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti.

32.2 Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio designato dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti su proposta del Presidente ed occorrendo da uno o più scrutatori scelti dal medesimo anche tra i non soci.

32.3 Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

32.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

32.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio e, se nominati, dagli scrutatori.

Art. 33

Modalità di voto

33.1 Le votazioni hanno luogo in modo palese, normalmente per alzata di mano.

TITOLO VIII

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 34

Sistema di amministrazione e controllo

- 34.1** La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti del Codice civile.
- 34.2** Tutti gli organi di amministrazione e controllo della Società si adoperano, nella loro azione, per promuovere il valore della concorrenza come parte integrante della cultura e della politica aziendale e per garantire l'impegno, continuo e duraturo, al suo rispetto.

Sezione I - Consiglio di Gestione

Art. 35

Composizione, nomina, ineleggibilità e incompatibilità

- 35.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, anche non soci.
- 35.2** La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, previa determinazione del loro numero nei limiti di cui al precedente comma, e tenuto conto della riserva di nomina a favore dei soci finanziatori di cui al successivo paragrafo 35.3, spetta al Consiglio di Sorveglianza, il quale vi provvede con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti in carica.
- 35.3** Ai soci finanziatori la deliberazione dell'assemblea straordinaria di emissione delle azioni ad essi destinate può riservare la nomina e la relativa sostituzione e revoca di almeno uno e non più di due membri del Consiglio di Gestione.
Alla nomina, alla sostituzione o alla revoca dei consiglieri riservati ai soci finanziatori si procede con la delibera dell'assemblea speciale di cui all'art. 22 dello Statuto.
- 35.4** Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che versino in una delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ., coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Società, nonché i componenti del Consiglio di Sorveglianza della Società.

Art. 36

Durata, sostituzione, rinuncia e revoca

- 36.1** I componenti del Consiglio di Gestione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo i componenti del Consiglio di Gestione si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

- 36.2** I componenti del Consiglio di Gestione scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione. Ferma la sostituzione senza indugio dei componenti del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'assemblea.
- 36.3** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza, ferma la riserva di sostituzione, in capo ai soci finanziatori, di cui al punto 35.3, provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 36.4** Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.
- 36.5** Qualora venga a mancare, per qualunque causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data di assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.
- 36.6** I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili dal Consiglio di Sorveglianza, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti in carica, ferma la riserva di revoca, in capo ai soci finanziatori, di cui al punto 35.3.

Art. 37

Competenze e poteri del Consiglio di Gestione

- 37.1** La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, il quale compie le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza.
- 37.2** Sono specificamente attribuite al Consiglio di Gestione le seguenti competenze:
- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali, programmatici e strategici e la predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

- b) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- c) la decisione in ordine alle operazioni strategiche;
- d) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- e) il conferimento di incarichi o deleghe ad uno o più consiglieri e la determinazione dei relativi poteri, nonché la modifica e la revoca degli stessi;
- f) l'indicazione di quali consiglieri abbiano la rappresentanza della Società;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- i) le determinazioni in ordine all'ammissione, esclusione e recesso dei soci;
- l) l'autorizzazione alla sottoposizione delle quote dei soci cooperatori a vincoli volontari e l'autorizzazione all'alienazione delle azioni dei soci finanziatori;
- m) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
- n) l'emissione di obbligazioni ordinarie;
- o) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- p) la adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 e la nomina di un Organismo di Vigilanza.

37.3 Il Consiglio di Gestione deve richiedere specifica approvazione al Consiglio di Sorveglianza prima del compimento di specifici atti di gestione, di cui al punto 47.1 lett. h del presente Statuto.

Art. 38

Presidente del Consiglio di Gestione

38.1 Il Consiglio di Sorveglianza nomina il Presidente del Consiglio di Gestione ed eventualmente un Vice Presidente.

38.2 Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dai consiglieri delegati e ne coordina i lavori;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato;
- c) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- d) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva le informazioni previste dallo Statuto;

e) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

38.3 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio di Gestione, unitamente ad un altro consigliere, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

38.4 Sono comunque valide le adunanze del Consiglio di Gestione e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica e tutti gli aventi diritto siano stati comunque preventivamente informati della riunione. Tuttavia, in tale ipotesi ciascun componente del Consiglio di Gestione può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

38.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 39

Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Gestione

39.1 Il Consiglio di Gestione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica), almeno quattro giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

39.2 Il Consiglio di Gestione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio italiano.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Gestione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

39.3 Il Consiglio di Gestione può nominare un segretario, scelto anche tra persone diverse dai componenti.

39.4 Il Consiglio di Gestione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi dal computo quelli che abbiano dichiarato di astenersi. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

39.5 Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca degli organi delegati nonché il conferimento, la modificazione, la revoca e l'avocazione di proprie attribuzioni e di poteri agli organi delegati.

39.6 Le deliberazioni del Consiglio di Gestione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Copia dei verbali delle riunioni è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Art. 40 Consigliere Delegato

40.1 Il Consiglio di Gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti ed attribuisce ad un amministratore la responsabilità del sistema dei controlli interni.

40.2 Il Consiglio di Gestione determina gli obiettivi e le modalità di esercizio della delega.

40.3 Al Consiglio di Gestione spetta comunque il potere di controllo e quello di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare o modificare in ogni tempo le deleghe.

40.4 Non possono essere attribuite al consigliere delegato le competenze di cui all'art. 2381 del Codice civile e i poteri in materia di recesso dei soci e delle

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e comunque il compimento di atti di gestione aventi ad oggetto:

- 1) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- 2) la predisposizione dei piani da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 47.1 lettera f);
- 3) l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale dirigente;
- 4) la costituzione di consorzi, Società consortili, GEIE, Società di progetto previste dalla vigente legislazione in materia e di associazioni in partecipazione, con esclusione della costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese previsti dalla vigente legislazione per concorrere ad affidamenti di contratti pubblici o privati che pertanto potranno essere delegati;
- 5) l'esecuzione dei lavori direttamente o tramite terzi così come previsto all'art. 4.1 lettera a), secondo capoverso.

40.5 Il consigliere delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

40.6 Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono altresì essere delegati a dirigenti, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega. Possono essere altresì nominati direttori generali, determinandone i poteri.

Art. 41

Compensi del Consiglio di Gestione

41.1 Il Consiglio di Sorveglianza determinerà i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione e potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Gestione, inclusi quelli investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati o commissioni costituite. Agli stessi sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 42

Rappresentanza. Firma sociale

- 42.1** La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Gestione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
- 42.2** Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato limitatamente alle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.
- 42.3** La rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai direttori generali, per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società, nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Gestione; in caso di assenza o impedimento dei direttori generali, la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nella loro nomina.
- 42.4** Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.
- 42.5** Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, congiuntamente o disgiuntamente, categorie di atti dallo stesso consiglio determinati.
- 42.6** Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti o documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della Società medesima.
Analogha facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere delegato e ai direttori generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

Sezione II - Consiglio di Sorveglianza

Art. 43

Composizione, nomina, ineleggibilità e incompatibilità

- 43.1** Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di nove ad un massimo di ventisette componenti, secondo il numero che verrà determinato in occasione della nomina.

- 43.2** La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, previa determinazione del loro numero, e tenuto conto della riserva di nomina a favore dei soci finanziatori di cui al successivo paragrafo 43.3, spetta all'assemblea ordinaria dei soci, che vi provvede con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti.
- 43.3** Ai soci finanziatori, la deliberazione dell'assemblea straordinaria di emissione delle partecipazioni ad essi destinate può riservare la nomina, la relativa sostituzione e revoca di almeno uno e non più di quattro membri del Consiglio di Sorveglianza.
Alla nomina, alla sostituzione o alla revoca dei consiglieri riservati ai soci finanziatori si procede con la delibera dell'assemblea speciale di cui all'art. 22 dello Statuto.
- 43.4** Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza, e se nominati decadono dall'ufficio, i componenti del Consiglio di Gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'art. 2409-*duodecies*, comma dieci, del Codice civile. Almeno tre componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere nominati come "indipendenti", intendendosi tali coloro che – dotati di alto profilo professionale, manageriale e reputazionale e non intrattenendo, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio - possano portare esperienza gestionale ed offrire una garanzia di imparzialità; tra essi un componente del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.
- 43.5** I componenti del Consiglio di Sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 44 **Durata, sostituzione e revoca**

- 44.1** I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per un periodo di tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea convocata a sensi dell'art. 2364-*bis*, ultimo comma, del Codice civile; la cessazione del Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito. I consiglieri di sorveglianza sono rieleggibili.
- 44.2** I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili, ferma la riserva di revoca, in capo ai soci finanziatori, di cui all'articolo 43.3, dall'assemblea

ordinaria dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. La delibera di revoca deve essere motivata ed è validamente assunta col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto del consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. I componenti del Consiglio di Sorveglianza nominati con la qualifica di indipendenza a mente del punto 43.4 possono essere revocati solo in presenza di una giusta causa.

44.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea ordinaria, ferma la riserva di sostituzione in capo ai soci finanziatori, di cui all'art. 43.3, provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

44.4 Se nel corso dell'esercizio viene meno, per qualunque causa più della metà dei consiglieri di sorveglianza si intende cessato l'intero consiglio a partire dalla data di assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri. L'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'art. 28.

Art. 45

Presidente del Consiglio di Sorveglianza

45.1 L'assemblea nomina il presidente del Consiglio di Sorveglianza ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

45.2 Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, oltre agli altri poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto:

- a) dirige e coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza,
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione relative alle materie da sottoporre all'approvazione e all'autorizzazione preventive del Consiglio di Sorveglianza e le mette tempestivamente a disposizione degli altri componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo sulla gestione della Società garantendo l'effettività e continuità delle funzioni di controllo, con particolare riferimento alla coerenza della gestione rispetto agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riferimento al controllo e la gestione dei rischi;
- d) formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in relazione all'approvazione degli orientamenti strategici, in relazione ai piani industriali e finanziari predisposti dal Consiglio di Gestione;
- e) attiva, nel rispetto del relativo budget deliberato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza, gli strumenti informativi necessari

- per monitorare e vigilare sulla correttezza e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e, ove nominati, del Consigliere Delegato o dei Consiglieri delegati;
 - g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Presidente del Consiglio di Gestione e, ove nominati, con il Consigliere Delegato o con i Consiglieri delegati, anche partecipando alle riunioni del Consiglio di Gestione;
 - h) può chiedere al Consiglio di Gestione notizie su specifici aspetti della gestione, ordinaria ovvero straordinaria, e sull'andamento generale, anche prospettico, della Società e di sue controllate, dirette o indirette;
 - i) convoca e presiede i Comitati e le Commissioni eventualmente istituite ai sensi del successivo art. 48.2;
 - l) si relaziona con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - m) coordina - nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza - le attività di controllo del Consiglio di Sorveglianza con quelle dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001.

45.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte - se nominato - dal Vice Presidente più anziano di età, o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'altro, se nominato.

Art. 46

Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza

46.1 Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza qualora lo richiedano almeno tre consiglieri, indicando gli argomenti da trattare. Per le modalità di convocazione del Consiglio di Sorveglianza si applicano le disposizioni del precedente art. 39.1 Sono comunque valide le adunanze del Consiglio di Sorveglianza e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica ovvero la maggioranza e tutti gli aventi diritto siano stati comunque preventivamente informati della riunione. Tuttavia, in tale ipotesi ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare un segretario, scelto anche tra persone diverse dai componenti.

46.2 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Sorveglianza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

46.3 Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera, salvo quanto previsto nei punti 35.2 e 36.6, a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi dal computo quelli che abbiano dichiarato di astenersi.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

46.4 Delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

46.5 Il verbale può essere redatto anche in un giorno successivo a quello della riunione, purché nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito ovvero pubblicazione delle deliberazioni ivi documentate.

46.6 Il Presidente del Consiglio di Gestione e, ove nominato, il Consigliere Delegato è di regola invitato a partecipare, senza pregiudizio per il regolare funzionamento del Consiglio di Sorveglianza e senza diritto di voto nemmeno consultivo, alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza al fine di fornire in quella sede risposte e chiarimenti sull'attività svolta. Tuttavia, se ritenuto necessario dal Consiglio di Sorveglianza in relazione a specifici argomenti inseriti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Sorveglianza medesimo può riunirsi anche senza la presenza del Presidente del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato o dei Consiglieri delegati. Il Consiglio di Sorveglianza può richiedere che anche altri componenti del Consiglio di Gestione della Società o degli organi amministrativi ovvero dirigenti di Società, direttamente ovvero indirettamente, controllate intervengano alle proprie riunioni per rendere chiarimenti su materie di loro specifica competenza.

Art. 47

Competenze e poteri del Consiglio di Sorveglianza

47.1 Il Consiglio di Sorveglianza esercita funzioni di controllo ed indirizzo strategico; nel quadro di questa funzione:

- a) nomina, sostituisce e revoca il Presidente, i Vice Presidenti e, previa determinazione del loro numero, i componenti del Consiglio di Gestione, ferma la riserva di nomina, sostituzione e revoca di cui al punto 35.3, e ne determina il compenso;
- b) propone l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione ed all'uopo convoca l'assemblea;
- c) salvo quanto previsto dall'art. 27.2, approva il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato;
- d) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
- e) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- f) delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della Società; approva i piani industriali e/o finanziari e i budget della Società predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- g) nel rispetto degli indirizzi strategici e programmatici eventualmente approvati dall'assemblea, verifica la coerenza con gli stessi delle iniziative assunte dal Consiglio di Gestione;
- h) autorizza le operazioni strategiche. In particolare, autorizza:
 - (i) le delibere relative alla ammissione (ivi incluse quelle di mancata ammissione) od esclusione dei soci (potendo delegare tale autorizzazione ad apposito Comitato);
 - (ii) le proposte del Consiglio di Gestione all'Assemblea circa l'ammontare dell'utile da distribuire o del ristorno da attribuire;
 - (iii) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di azioni diverse da quelle di socio cooperatore o di strumenti finanziari, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
 - (iv) acquisti o cessioni di partecipazioni di diretta detenzione e interesse da parte della Società e delle società controllate nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore strategico;
 - (v) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione ad euro 2.000.000 (duemilioni); è espressamente

esclusa la necessità di autorizzazione – non essendo incluse tra le operazioni di questo capo – per le fidejussioni e garanzie per la partecipazione alle gare e ai contratti acquisiti nonché per le operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti dei Committenti e/o dell'Erario per l'esecuzione dei contratti acquisiti;

(vi) acquisto o la vendita di immobili;

(vii) l'esecuzione dei lavori direttamente o tramite terzi – anche a seguito di revoca degli affidamenti - così come previsto all'art. 4.1 lettera a), secondo capoverso;

i) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge vigente e dallo Statuto.

47.2 I componenti del Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto dell'art. 2409 terdecies del Codice civile, hanno facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione. I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono partecipare alle assemblee.

47.3 Il Consiglio di Sorveglianza ha i poteri di cui all'art. 2403-bis, secondo e terzo comma c.c.

Art. 48 Comitati

48.1 Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno un Comitato Controllo e rischi composto da tre consiglieri con funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile e sulla coerenza della gestione rispetto agli indirizzi ad essa impartiti.

Il Consiglio di Sorveglianza determina i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché le modalità ed i termini dell'informazione che il comitato dovrà rendere al Consiglio di Sorveglianza. Il comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, ha comunque il compito di garantire – d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e rapportandosi con gli amministratori esecutivi incaricati del sistema dei controlli interni e con i responsabili dell'Internal Audit ove nominati - la effettività e continuità delle funzioni di controllo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio e del suo concreto funzionamento e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Comitato Controllo e rischi coordina la propria attività – d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza – con quella dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti del Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza Indipendenti secondo quanto previsto dal punto 43.4, includendone almeno uno che sia munito dell'iscrizione all'Albo dei Revisori

Contabili. Il Presidente del Comitato per il Controllo dovrà anche possedere una consolidata esperienza nel settore finanza e controllo.

- 48.2** Il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di istituire ulteriori comitati tecnici o commissioni con funzioni consultive, anche al fine di rendere effettiva e costante la funzione di controllo sulle attività del Consiglio di Gestione.
- 48.3** Il Consiglio di Sorveglianza attribuisce al Comitato Controllo e Rischi di cui al comma 1 o, in alternativa, a uno dei comitati di cui al comma 2 del presente articolo, anche funzioni propositive, consultive, istruttorie, ispettive o di controllo sulla applicazione nella gestione del programma che venga predisposto dalla Società per la compliance antitrust, al fine di rafforzare l'effettività, la continuità e il monitoraggio sull'adeguatezza e il concreto funzionamento di quest'ultimo, prevedendo adeguate forme di raccordo e coordinamento delle attività del Comitato sia con il responsabile del suddetto programma, sia con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza nonché, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza, con l'Organismo di Vigilanza.

Art. 49

Compensi del Consiglio di Sorveglianza

- 49.1** L'assemblea determinerà un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza, inclusi quelli investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o che siano assegnati a comitati o commissioni costituiti in conformità all'art. 48 dello Statuto. Agli stessi sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO IX

CONTROLLO CONTABILE

Art. 50

Revisione legale dei conti

- 50.1** L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
- 50.2** L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata a sensi dell'art. 2364-*bis*, ultimo comma, del Codice civile.

50.3 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-*quinquies*, primo comma, del c.c., compatibilmente alla sua applicazione al sistema dualistico; nel caso di Società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

50.4 Il revisore o la Società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO X CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 51 Clausola arbitrale

51.1 Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale e dal rapporto mutualistico, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci o alla assegnazione dei lavori, ad eccezione di quelle derivanti dal mancato pagamento dei Soci di somme liquide ed esigibili a favore della Società da qualunque titolo derivanti per le quali la Società potrà agire in sede monitoria ai sensi del D.Lgs 5/03 e s.m.i, che dovessero insorgere tra la Società e i soci o tra i soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento della Camera di Commercio ove ha sede la Società; ove non risolte mediante conciliazione, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale ove ha sede la Società..

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da consiglieri di gestione, liquidatori e consiglieri di sorveglianza ovvero promosse nei loro confronti essendo la presente clausola per loro vincolante al momento della accettazione dell'incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo in cui ha sede la Società.

La parte che ricorre al collegio arbitrale dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. Il lodo sarà impugnabile anche per motivi di merito.

TITOLO XI SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 52 Scioglimento anticipato

52.1 La Società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-*quater* e 2473 del Codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea con il voto dei due terzi del totale dei voti spettanti ai soci.

52.2 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 53 Devoluzione patrimonio finale

53.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25.5 lett. c);

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54
Regolamenti

54.1 Il Consiglio di Gestione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.

Art. 55
Principi di mutualità, diritto agli utili
e alle riserve dei soci operatori

55.1 La Società si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire ai soci operatori i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

55.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 56
Rinvio

56.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile sulle cooperative a mutualità prevalente e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per azioni in quanto compatibili.